



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE
Via G. Matteotti n. 34 - Tel. 0321/924736 - Fax 0321/924755
e-mail: commercio@comune.bellinzago.no.it

Ordinanza n. 151

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività di intrattenimento nonché di vendita per asporto.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 1406 del 19.12.2001 "Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento";

Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

Richiamati in particolare:

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214 è intervenuto anche nella materia degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la disposizione dell'art. 31 c. 1 che ha modificato l'art. 3 comma 1 lettere d-bis del D.L. 223/2006 (convertito con l. 248/2006) nel modo seguente:

"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: - omissis- il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";

Considerato che l'art. 1 comma 4 del D.L. 1/2012 prevede l'obbligo per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti dal decreto stesso;

Vista a deliberazione G.C. n. 134 del 27.12.2012 avente ad oggetto: " *Ricognizione e adeguamento della disciplina comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa in materia di commercio*".

Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di allietamento,

la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

Considerato che l'esperienza registrata ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate particolarmente delle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Rilevato, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle aree residenziali a maggiore concentrazione di attività ed hanno come fonte principale il volume eccessivo della musica, la frequenza e gli orari degli intrattenimenti, nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettano le norme igieniche e di decoro urbano e disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti;

Considerato che i lamentati inconvenienti, si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi e i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

Rilevato altresì che la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di altre bevande in lattine ed in bottiglia o altri contenitori di vetro, contribuisce a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica in particolare nelle ore notturne, in quanto le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché utilizzati in taluni casi come strumenti atti ad offendere;

Ritenuto per tanto necessario, alla luce di quanto sopra e sulla base della passata esperienza, nonché delle esigenze di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici, adottare un provvedimento di disciplina degli orari e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività degli esercizi artigianali che effettuano la vendita per asporto, fissando alcune limitazioni all'orario di apertura delle stesse nonché altre disposizioni al fine di:

- salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori dei locali;
- uniformare gli orari degli esercizi interessati in tutto il periodo dell'anno per consentire un'ampia apertura al pubblico degli stessi contemporanea con le esigenze e i diritti dei cittadini residenti nelle vicinanze delle attività;

Valutata, altresì, la necessità di regolamentare l'attività di piccoli trattenimenti musicali (concertini) a carattere di occasionalità, temporaneità e complementarietà nei pubblici esercizi, anche al fine della tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone;

Vista la L.R. n.38/2006 della Regione Piemonte;

Informate le associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed in particolare gli artt. 9, 10, 68, 69 e 80, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

a decorrere dal 1° gennaio 2014, di disciplinare gli orari degli esercizi delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei locali di pubblico spettacolo e delle attività di intrattenimento in genere, nonché dell'attività di vendita per asporto, così come indicato nei successivi articoli:

TITOLO 1 – ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Gli esercizi pubblici disciplinati dal presente titolo sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia unica di cui all'art. 7 della L. R. 38/2006;
2. E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al presente titolo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività in cui l'attività di intrattenimento e svago risulta essere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande;
3. E' altresì esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al presente titolo, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, comunità religiose, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;
 - b) attività svolte al domicilio del consumatore;
 - c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
 - d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
 - e) attività svolte negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti
 - f) attività svolte all'interno delle sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
 - g) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico bensì ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile (es. attività di somministrazione esercitata in circoli privati nei confronti dei propri associati).

Art. 2 – Definizioni

1. Per periodo estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.
2. Per periodo invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.
3. Per turno di chiusura si intende la chiusura di un esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

Art. 3 – Orari degli esercizi di somministrazione

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità previste nei commi seguenti.
2. Gli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande determinano

l'orario di esercizio della loro attività all'interno della fascia oraria compresa tra le **ore 5.00 e le ore 02.00** del giorno seguente.

3. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione nell'ambito dei limiti di cui al comma precedente, diversificando, facoltativamente, tra periodo estivo e invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.
4. L'esercente può anticipare l'apertura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.
5. Il Sindaco può ridurre l'orario in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitativa e per obiettive esigenze di interesse pubblico.
6. **LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ALL'ORA STABILITA COMPORTA LA CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA' DI SERVIZIO O SOMMINISTRAZIONE E LO SGOMBERO DEL LOCALE. INOLTRE DEVE ESSERE ADOTTATA OGNI MISURA ATTA AD EVITARE LO STANZIONAMENTO DELLA CLIENTELA FUORI DELL'ESERCIZIO PUBBLICO NEGLI ORARI DI CHIUSURA DELLO STESSO.**
7. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali al dettaglio, qualora non dispongano di accesso proprio, devono osservare l'orario di attività della struttura commerciale in cui sono collocati;
8. Gli esercizi misti che svolgono sia l'attività di ristorazione e sia l'attività di bar possono applicare un unico orario di apertura e chiusura corrispondente a quello dell'attività prevalente oppure, se le caratteristiche del locale e organizzative lo permettono, applicare un orario differenziato per i due tipi di attività, sempre nel rispetto della fascia oraria massima di apertura sopra indicata.
9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di piscine, stadi, cinema, teatri ed altre similari strutture nelle quali si svolgono attività sportive o ricreative, l'accesso alle quali é consentito solo a determinate condizioni di orario, di pagamento o di altra forma, segue l'orario proprio dei complessi in cui é inserita.

Art. 4 – Giornate di riposo settimanale

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.
2. L'obbligo della comunicazione preventiva permane anche ogni qual volta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura o optino per rinunciarvi;
3. L'eventuale giorno di chiusura settimanale deve essere riportato sul cartello dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 5 – Obbligo di comunicazione orario

1. I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare l'orario prescelto, nei limiti di cui all'art. 3 comma 2, al Comune (Ufficio Protocollo), a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo Fax nonché a mezzo di PEC, le cui ricevute consentiranno all'esercente di adottare l'orario comunicato. La comunicazione potrà anche essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo che ne rilascerà copia timbrata per ricevuta.
2. Detto orario dovrà essere reso noto al pubblico, unitamente al giorno di riposo settimanale eventualmente prescelto, mediante cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata.

Art. 6 – Deroche eccezionali

1. Con la presente ordinanza, per gli esercizi pubblici di cui all'art. 1 comma 1, sono individuate le seguenti deroghe:

- fino alle ore 04.00 in occasione della festa di Capodanno;
- fino alle ore 03.00 in occasione della festa di Carnevale,

Art. 7 - Occupazione suolo pubblico

1. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande saranno rilasciate tenuto conto delle norme di cui all'art. 20 e seguenti del Codice della Strada, delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dell'esercizio, dell'attività e dell'ubicazione del locale e delle sue caratteristiche, non determinino situazioni pregiudizievoli.

Art. 8 – Orario attività di somministrazione all'aperto

1. Negli esercizi di somministrazione, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa nell'ambito dell'orario giornaliero prescelto.
2. Il Sindaco può ridurre l'orario per la somministrazione all'aperto in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitativa e per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 9 - Obblighi dei gestori

1. È fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, nonché ad evitare che gli avventori portino fuori dai locali ovvero dalle aree esterne attrezzate bottiglie in vetro, bicchieri ed ogni altro oggetto diretto ad insudiciare le aree pubbliche.

Art. 10 – Chiusura temporanea

1. La chiusura temporanea per ferie o per particolari motivi degli esercizi di cui alla presente ordinanza deve essere preventivamente comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno. La chiusura temporanea non deve essere comunicata al Comune, fatta eccezione per le chiusure superiori a 8 giorni consecutivi.

Art. 11 – Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può imporre modifiche all'orario e/o all'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale prescelti, nonché, soprattutto durante i mesi estivi, stabilire programmi di apertura degli esercizi per turni.

Art. 12 – Limitazioni stabilite per esigenze di pubblico interesse

1. A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati relativamente ai singoli esercizi in questione provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difforni dai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente in essere.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ALL'APERTO

Art. 13 – Disciplina

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande abilita, durante l'orario di apertura dell'attività, all'installazione e all'uso all'interno dei locali di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti senza ballo.

L'esercizio di attività giochi, mediante apparecchi automatici, semi automatici, ed elettronici e piccoli intrattenimenti attraverso strumenti o apparecchi deve avvenire nel rispetto oltre a quanto previsto dall'art. 110 del TULPS anche dei limiti di rumorosità di cui alla legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i. al D.P.C.M. 14.11.1997, al D.P.R. 19.10.2011 n. 227 e al Piano di classificazione Acustica Comunale vigente.

Art. 14 – Definizioni

1. Sono considerati piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo o tramite diffusione di musica a mezzo radio o impianti stereo, l'utilizzo di apparecchiature "Karaoke", o con dj definito ai fini SIAE "concertino con strumento meccanico" e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi;
2. Dette attività hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale;
3. Qualora per l'effettuazione dei predetti intrattenimenti venga richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 15 – Intrattenimenti/Spettacoli "all'interno del locale"

All'interno del pubblico esercizio, i giochi leciti e le attività di intrattenimento di cui agli articoli precedenti sono consentite dalle ore 09.00 alle ore 23.00-.

L'effettuazione di intrattenimenti di qualunque genere prima delle ore 09.00 e oltre le ore 23.00 è consentita previa presentazione da parte dell'esercente di uno studio previsionale di impatto acustico nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente.

Per gli esercizi già in attività alla data in entrata in vigore dalla presente ordinanza sono fatti salvi gli studi previsionali di impatto acustico già presentati nell'iter di pratiche di apertura, trasferimento o variazione dell'attività a condizione che:

- Nello studio approvato fossero già considerate le sorgenti sonore dei giochi e dell'intrattenimento;
- Il titolare dell'attività presenti apposita autocertificazione che le sorgenti sonore non sono variate rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale approvata;
- Non si siano verificati episodi di superamento dei limiti del rumore nel periodo successivo a tale valutazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "interno del locale" si intende l'area delimitata da muri costituenti l'area di somministrazione dell'esercizio, escluse pertanto le aree destinate a dehor, giardini interni, l'eventuale area privata esterna al locale;

Non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo gli esercizi ubicati fuori dal centro abitato, come delimitato ai sensi del D. Lgs.vo 285/1992 e s.m.e.i..

Art. 16 - Intrattenimenti/Spettacoli “all'esterno del locale”

I pubblici esercizi che intendono effettuare l'intrattenimento radiotelevisivo, musicale all'esterno del locale, in aree destinate a dehor, giardini interni, nonché l'eventuale area privata esterna al locale, sono soggetti alle seguenti casistiche con le relative limitazioni e prescrizioni ferma restando la possibilità di continuare gli intrattenimenti all'interno, così come previsto dal precedente articolo:

- a) Nel caso in cui non siano rispettati i limiti notturni del piano di Zonizzazione acustica Comunale gli intrattenimenti all'esterno dovranno terminare alle ore 22.00-. Oltre tale limite orario, gli intrattenimenti all'esterno del locale sono consentiti previa acquisizione dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 17 della presente ordinanza;

Il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione Acustica Comunale deve essere dimostrato da uno studio previsionale di impatto acustico o dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica.

Sono fatti salvi gli studi previsionali di impatto acustico già presentati nell'iter di pratiche di apertura, trasferimento o variazione dell'attività a condizione che:

- Nello studio approvato fossero già considerate le sorgenti sonore dei giochi e dell'intrattenimento;
- Il titolare dell'attività presenti apposita autocertificazione che le sorgenti sonore non sono variate rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale approvata;
- Non si siano verificati episodi di superamento dei limiti del rumore nel periodo successivo a tale valutazione.

Sono fatte salve le limitazioni e le deroghe di cui all'art. 17-.

Art. 17 – Disposizioni in deroga ai limiti del rumore

Il Comune può rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti del rumore sia per intrattenimenti o spettacoli a supporto dell'attività principale dell'esercizio, a carattere occasionale e limitati nel tempo e sia per attività imprenditoriali.

Al fine di tutelare il diritto al riposo e alla quiete della cittadinanza, l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) L'intrattenimento dovrà terminare entro le ore 24.00;
- b) Non possono essere concesse autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per più di due giornate nello stesso mese, con il vincolo che tra una giornata e l'altra trascorrono almeno 8 (otto) giorni;
- c) Non si siano verificati in precedenza violazioni alle norme della presente ordinanza.

Art. 18 – Trattenimento svolto in forma imprenditoriale

I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali in forma imprenditoriale sia all'interno che all'esterno del locale, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS e art. 124 del Reg. TULPS al Comune entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di 60 giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'Amministrazione.

TITOLO 3 – VENDITA PER ASPORTO

Art. 19 – Vendita per asporto

1. Al fine di evitare gli inconvenienti di degrado e disturbo della quiete pubblica in particolare nelle ore notturne, come indicato nelle premesse, dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, é vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di altre bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, in altri contenitori di vetro o in lattine, da parte di tutte le attività presenti sul territorio comunale (fatte salve le disposizioni più restrittive eventualmente previste in applicazione del Regolamento di Polizia Urbana);
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica qualora sia effettuato servizio al domicilio del consumatore.

TITOLO 4 – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20 – Violazioni – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste in materia dalla vigente normativa regionale e statale.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza non specificamente sanzionate da norme di legge nazionale o regionale trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 308,00-.
3. Nel caso di violazioni delle norme in materia di inquinamento acustico, vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della legge quadro n. 447/95, dall'art. 17 della LR 52/2000-.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. I cartelli-orari vigenti restano validi, sempreché gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro 3 giorni dalla data di notifica della presente.
3. E' demandata alla eventuale adozione di successivi provvedimenti, l'assunzione di ulteriori disposizioni in materia di fissazione dei programmi obbligatori di apertura, qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore;
4. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza l'ordinanza sindacale n. 1406 del 19 dicembre 2001 si intende integralmente sostituita dalla presente.

Ai sensi della L. 1034/1971 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al TAR oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Bellinzago Nov., 23 dicembre 2013

IL SINDACO
Dott.ssa Mariella BOVIO